

Monitoraggio

del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026

Verbale del 31/12/2024

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Premesso che:

- Il PIAO 2024 - 2026 è stato approvato in data 26/03/2024 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 586e modificato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 613 del 24/10/2024;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è ora compreso nella Sezione del PIAO "Valore pubblico, performance e anticorruzione" - Sottosezione di programmazione: Rischi corruttivi e trasparenza;
- il Monitoraggio sull'attuazione del PTPCT prevede che il questo sia svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
- ai fini del monitoraggio, i funzionari Responsabili hanno il dovere disciplinare di collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e di fornire ogni informazione che lo stesso ritenga utile;

Il giorno 31/12/2024 alle ore 9.00

il sottoscritto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 602 del 1/08/2024, avvia la sessione di monitoraggio dell'attuazione e dell'idoneità delle misure programmate nel PTPCT.

1) Formazione in tema di anticorruzione

La formazione è finalizzata a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione. La formazione deve essere rivolta a tutti i dipendenti con riferimento all'aggiornamento delle competenze ed alle tematiche dell'etica e della legalità. Inoltre, è rivolta al Responsabile della prevenzione, ai referenti, ai Responsabili di Settore addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Per quanto riguarda il livello generale, è stata effettuata una formazione esterna con la



partecipazione al corso di aggiornamento **Cavriago Servizi**

per i dipendenti comunali in tema di anticorruzione e trasparenza con focus sulle principali sezioni di pubblicazione su Amministrazione trasparente, organizzato da Sistema Susio srl, del 05.12.2024, rivolto a tutti i dipendenti.

Monitoraggio:

La misura è stata attuata.

2) Codice di comportamento

Il comma 3 dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii. dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione".

Il Codice di comportamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 603 dell'1/08/2024 ed è pubblicato sul sito web istituzionale.

Monitoraggio:

La misura è stata attuata.

3) Disciplina degli incarichi e delle attività non consentite ai pubblici dipendenti

L'Ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957. L'Ente applica la disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 - 27 del decreto legislativo 165/2001 e ss. mm. e ii. Inoltre, l'Ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato:

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità. Le misure previste sono: l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.

Monitoraggio:

Le misure sono state attuate, facendo presente che non vi sono stati casi di obbligo di astensione, mentre sono state effettuate le dichiarazioni previste.

4) Protocolli di intesa e Patti di integrità

Cavriagoservizi applica i protocolli di intesa e di legalità in materia di appalti approvati dal Comune di Cavriago e dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Val d'Enza in particolare:

- delibera di Giunta n. 3 del 18/01/2012: adesione al protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici sottoscritto con la Prefettura di Reggio Emilia;



- Delibera di Giunta Comunale n. 84 del **CavriagoServizi**

07/12/2017: disposizioni organizzative per l'attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", stipulato tra i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia e la Prefettura di Reggio Emilia il 22 giugno 2016.

- Delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 19/12/2019: approvazione convenzione tra i Comuni della Provincia di Reggio Emilia e la Provincia stessa per la costituzione di un ufficio associato di supporto alle attività connesse al protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica, stipulato con la Prefettura di Reggio Emilia;

- Delibera di Giunta n. 86 del 30/09/2021: approvazione addendum al "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", stipulato tra i comuni della Provincia di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia e la Prefettura di Reggio Emilia il 22 giugno 2016.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. CavriagoServizi ha predisposto un patto di integrità da imporre in sede di gara ai concorrenti, protocollo che costituisce parte integrante della Sezione del PIAO "Valore pubblico, performance e anticorruzione" - Sottosezione di programmazione: Rischi corruttivi e trasparenza - paragrafo Misure di prevenzione.

Monitoraggio:

Le misure sono state attuate.

5) Rotazione del personale

La dotazione organica di CavriagoServizi è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta della rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili. La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale". In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione negli enti dove ciò non sia possibile per sostanziale infungibilità delle figure presenti in dotazione organica.

In particolare, nell'ambito di CavriagoServizi, essendo un'amministrazione di piccole dimensioni, non sussistono le condizioni per realizzare la rotazione che il PNA considera quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie alla gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di



determinati dipendenti nel medesimo ruolo

o funzione.

Si riconosce, altresì, che, effettivamente, la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione ed alla crescita professionale del personale.

CavriagoServizi, al fine di evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione e collocato all'interno delle aree a più elevato rischio di corruzione abbia il controllo esclusivo dei processi, ha messo in atto misure per contrastare il rischio corruttivo quali:

- compartecipazione alle attività dell'ufficio;

- suddivisioni in più fasi del procedimento;

- affiancamento dei funzionari addette alla decisione finale dell'istruttoria.

Monitoraggio:

Le misure in tema di rotazione sono state attuate nei limiti di cui sopra.

6) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

In attuazione della Direttiva UE 2019/1937 è stato emanato il D.lgs n. 24 del 10/03/2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Rispetto alla precedente disciplina, introdotta dalla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che aveva introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto del cosiddetto whistleblowing, tutelando il dipendente pubblico che denunciava le condotte illecite di cui fosse venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, la nuova disciplina amplia la possibilità di tutela, sia dal punto di vista soggettivo dei soggetti segnalanti, che dal punto di vista oggettivo delle condotte segnalabili.

Per meglio dettagliare la nuova disciplina, l'ANAC ha adottato la delibera n. 311 del 12/07/2023 – Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normativa nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne (wistleblowing), ai cui contenuti si rimanda.

Di seguito si sintetizzano i punti principali della nuova normativa.

Tutele previste

- Tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e



delle persone menzionate nella **Cavriago Servizi**

segnalazione. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante. La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato:

- Tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata. Per "ritorsione" si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato;
- Limitazioni alla responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Rispetto alla precedente normativa, la platea dei soggetti tutelati è stata ampliata e oltre al segnalante la tutela è estesa a:

- Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;



- Enti presso il quale il segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, comma 5, lett. d));
- Enti che operano ne medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;

E' possibile segnalare comportamenti , atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato che consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione die consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

I canali di segnalazione previsti dalla normativa sono tre:

1) INTERNO (nell'ambito del contesto lavorativo)

Questo è il canale principale. Al momento dell'effettuazione della segnalazione è importante specificare chiaramente che si tratta di dichiarazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni: in assenza di indicazione la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria e non seguire le tutele di cui alla normativa whistleblowing.

Per effettuare la segnalazione è possibile contattare l'RPCT facendo una segnalazione in forma scritta utilizzando il seguente indirizzo web: <https://cavriagoservizi.whistleblowing.it>



2) ESTERNO (presso ANAC)

Per ricorrere la canale esterno presso ANAC ci sono alcune condizioni alternative:

- Se il canale interno obbligatorio non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti ed alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- La persona ha già fatto la segnalazione interna, ma non ha avuto seguito;
- La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna – alla stessa non sarebbe dato efficace seguito – questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

3) DIVULGAZIONE PUBBLICA (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone).

Per ricorrere al canale della divulgazione pubblica ci sono alcune condizioni alternative:

- Ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- La persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato

riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;

- La persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, sulla base di circostanze concrete, e non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- La persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Monitoraggio:

Si segnala che nell'anno 2024 non ci sono state denunce di illecito all'interno di CavriagoServizi.

7) Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

Il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali ha come fine di far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, dovrà essere offerta adeguata spiegazione delle ragioni del ritardo. Il monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei



procedimenti è un obbligo di ogni **Cavriago Servizi**

responsabile di Settore nonché di ogni responsabile di procedimento. Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. In caso di accertato mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti se ne terrà conto in sede di valutazione della performance e nelle risultanze del controllo di gestione di cui agli artt. 147,196 e 198-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Monitoraggio:

La misura è stata attuata.

8) Trasparenza

La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016:

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”

Monitoraggio:

Il sottoscritto, pertanto, ha verificato le pubblicazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale di Cavriago Servizi.

I dati, le informazioni ed i documenti richiesti dal “decreto trasparenza” risultano correttamente pubblicati ed accessibili a chiunque.

Valutazione complessiva del sistema

Ad oggi, il sottoscritto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, non ha ricevuto segnalazioni di fenomeni corruttivi attraverso il sistema di whistleblowing, né attraverso altri canali, inoltre, non ha registrato episodi evidenti di corruzione.

Infine, non risulta che l'Ente sia oggetto di indagini da parte delle Magistrature competenti.

Pertanto, le misure attuate attraverso i piani anticorruzione parrebbero efficaci ed adeguate.

Copia del presente verbale verrà trasmessa al Presidente, al CDA e al NTV.

Il Responsabile

per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

dott.ssa Livia Bianchi

